

DIRITTO SOCIETARIO ■ Una circolare del Map esclude dalla disciplina le ditte personali

Snc, rebus sul cambio di sede

Per le Attività produttive le semplificazioni sul trasferimento vanno riconosciute solo alle Spa

La nuova normativa in tema di diritto societario non si applica alle società di persone in caso di trasferimento della sede. Infatti, trattandosi di una disciplina dedicata alle società di capitali, non si può appunto intendere che essa sia rivolta anche alle società di persone, seppur in alcune norme della riforma stessa si faccia riferimento alle società tout-court (come appunto accade nell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in tema di trasferimento della sede) e non alle sole società di capitali. È quanto si legge nella circolare del ministero delle Attività produttive (Map) 3578/c del 28 maggio.

La sede della società e la riforma. La riforma innova radicalmente la materia: nell'atto costitutivo/statuto non si deve più indicare l'indirizzo della sede sociale (che va riportato solo nella modulistica camerale) ma solo il Comune ove la sede è stabilita, cosicché il trasferimento di sede infracomunale non deve più "soffrire" le formalità proprie della modificazione statutaria, che restano quindi dovute solo per i cambiamenti di sede da Comune a Comune.

Deve inoltre ritenersi che questo principio valga sia per il caso in cui nell'atto costitutivo/statuto non si menzioni alcunché in tema di indirizzo, sia che in detti documenti compaia, oltre che l'indicazione del Comune, anche l'indicazione dell'indirizzo: in entrambi i casi il trasferimento infracomunale deve ritenersi svincolato dalle formalità di modifica statutaria, in quanto l'indirizzo della sede

L'esclusione

Lo stralcio conclusivo della circolare del ministero

Conclusioni. Le modifiche introdotte dalla novella al Codice civile non hanno riguardato le società diverse da quelle contemplate dal ridetto decreto legislativo n. 6 del 2003. Lo stesso articolo 111-ter, che si pone in posizione strumentale, in quanto norma procedimentale, rispetto alle norme sostanziali sopra ricordate (articoli 2328, 2463 e 2521 del Codice civile), ancorché norma di attuazione dell'intero libro V del Codice civile, è stato introdotto dall'articolo 9 del summenzionato decreto legislativo n. 6 e pertanto nell'ambito della riforma del diritto delle società di capitali e cooperative, cui esclusivamente si riferisce. Da tutto quanto precede consegue che, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici, l'opera semplificatrice svolta dal legislatore delegato con il combinato disposto degli articoli 2328, 2463, 2521 del Codice civile e 111-ter disposizioni attuative del Codice civile, non può essere immediatamente estesa anche alle società di persone, estranee all'intervento legislativo sopra richiamato

che sia eventualmente esplicitato nell'atto costitutivo/statuto deve intendersi alla stessa stregua di uno di quegli elementi "effimeri" suscettibili di essere appunto modificati senza il rito dell'assemblea straordinaria.

Le società di capitali ante-riforma. Quest'ultimo ragionamento è fisiologico alla soluzione dell'annoso problema, spesso propostosi in questo primo scorcio del 2004, del trasferimento della sede delle "vecchie" società di capitali (costituite ante 2004) che nel proprio statuto recano l'indirizzo della sede sociale (così come imponeva non tanto la legge, quanto una giurisprudenza

giustamente formatasi nel vigore di una pubblicità societaria ancora cartacea e quindi assai difficile da consultare: per esempio, Tribunale di Torino dell'11 settembre 1990 e Tribunale di Roma del 19 novembre 1990).

Adesso, visto che la regola è appunto divenuta quella secondo cui la sede si cambia, nell'ambito comunale, mediante una semplice comunicazione alla Cciaa, la nuova regola deve ritenersi probabilmente applicabile anche alle società di capitali che pur abbiano nel proprio atto costitutivo/statuto, per diritto previgente, l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale.

A confronto

Le regole applicabili per le società di persone e quelle di capitali

Società di persone. Secondo il ministero delle Attività Produttive, con la circolare 3578/c del 28 maggio scorso, nei patti sociali delle società di persone occorre continuare a indicare l'indirizzo della sede sociale perché la riforma si applica solo alle società di capitali; il trasferimento della sede costituisce pertanto variazione dei patti sociali sia se infracomunale che extracomunale

Nuove società di capitali. Nei casi società di capitali costituite dopo il 1° gennaio 2004 (o nel 2003 ma con il "doppio" statuto) non viene più indicato nell'atto costitutivo/statuto l'indirizzo della sede sociale, cosicché il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune si fa con una semplice comunicazione al Registro delle imprese

Vecchie società di capitali. Il principio liberale recato dalla riforma dovrebbe applicarsi anche alle società che abbiano l'indicazione dell'indirizzo della sede legale nel proprio atto costitutivo/statuto. Il Registro delle imprese di Milano, però, è contrario a questa tesi e richiede in questi casi l'atto di modifica statutaria

sferimento infracomunale della sede, anche alle società di persone. Ciò che il Map adesso smentisce.

Riforma del diritto societario e società di persone. La riforma del diritto societario, pur essendo riordinò delle società di capitali, non è comunque indifferente per le società di persone, che sono più volte contemplate dal legislatore (cioè che la circolare pare dimenticare). Basti pensare:

■ alle norme che, in tema di fusione/scissione, affermano che la relativa decisione viene adottata nelle società di persone (salvo diversa disciplina statutaria) dalla maggioranza dei soci (computata secondo la parte attribuita a ciascuno di essi negli utili), e non più, come prima, all'unanimità;

■ alle norme sulla trasformazione delle società di persone o in società di persone.

Clausola compromissoria e società di persone. Un altro dei problemi che si pongono in tema di estensione della riforma alle società di persone è quello che inerisce la nuova disciplina della clausola compromissoria. L'articolo 34 del Dlgs 5/04 di nuovo si riferisce alle "società", senza specificare se solo "di capitali" o anche "di persone". Il problema non è da poco, perché il non adeguamento della clausola statutaria alle nuove regole genera la nullità della clausola stessa. Ora, se vale quello che dice il Map, i soci di società di persone possono dormire sonni tranquilli relativamente alla ritenuta arbitrarietà delle liti societarie anche per effetto della vecchia clausola compromissoria.

ANGELO BUSANI

Dall'11 giugno l'invio dei dati al registro imprese

CdC, più chance per le partite Iva

Alla via le nuove modalità per presentare all'Ufficio del registro delle imprese le dichiarazioni Iva di inizio e cessazione dell'attività. Infatti, nella «Gazzetta Ufficiale» 123 del 27 maggio è stato pubblicato il decreto 12 maggio 2004 che introduce la nuova disciplina. Il provvedimento, che era stato reso disponibile sul sito del ministero delle Attività produttive (si veda «Il Sole-24 Ore» del 15 maggio), contiene anche la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'agenzia delle Entrate e quella attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia. Dall'11 giugno, quindi, sarà possibile a un elevato numero di contribuenti che intendono aprire la partita Iva o dichiarare la cessazione della loro attivi-

Invio dei modelli anagrafici. L'articolo 35 del Dpr 633/72, prevede che le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possano essere presentate con una delle seguenti modalità: 1) direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) a uno qualsiasi degli uffici delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. Il modello va prodotto in due esemplari; 2) a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, in unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a uno qualsiasi degli uffici delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite; 3) in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/98. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse in via informatica alle Entrate; 4) presso l'Ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), utilizzando la modulistica approvata dal ministero delle Attività produttive.

Modalità di comunicazione. Con il decreto del 12 maggio il Ministero non è riuscito a uniformare il proprio modello di iscrizione alle esigenze delle Entrate. Pertanto, ha stabilito che le comunicazioni all'Ufficio del registro delle imprese, relativamente ai dati fiscali, possono essere eseguite con due diverse modalità: 1) le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Rea possono presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività ai fini Iva su supporto cartaceo utilizzando, in duplice esemplare, il modello AA/77 o il modello AA/97

o con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 12 novembre 2002 ovvero per via telematica o su supporto informatico; 2) i soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, invece, devono presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, essendo loro preclusa la presentazione del modello cartaceo.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano ricevute presso l'Ufficio del registro delle imprese, che ne rilascia ricevuta recante il numero di protocollo. Successivamente all'invio telematico l'agenzia delle Entrate, rilascia all'Ufficio del registro delle imprese, che ha trasmesso la dichiarazione, una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione secondo alcune specifiche tecniche. L'Ufficio del registro delle imprese la consegna al dichiarante e, in caso di inizio attività, comunica altresì il numero di partita Iva attribuito dall'agenzia delle Entrate.

RENATO PORTALE

Le modalità

Le regole sull'invio delle dichiarazioni d'inizio e cessazione attività

Contribuenti	Modalità di presentazione
Tutte le categorie di contribuenti	a) Ad uno qualsiasi degli uffici dell'agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. Il modello va prodotto in due esemplari; b) a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, in unico esemplare, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante; c) in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati
Imprese individuali e soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea)	Oltre che con le modalità previste per la generalità dei contribuenti può essere presentato all'ufficio del registro delle imprese alternativamente: d) con supporto cartaceo utilizzando in duplice esemplare il modello AA/77 o il modello AA/97; e) ovvero per via telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale
Soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese	Oltre che con le modalità previste per la generalità dei contribuenti può essere presentato all'ufficio del registro delle imprese esclusivamente: e) per via telematica o su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale

tà, utilizzare una nuova modalità per comunicare tali dati all'amministrazione fiscale.

Registro delle imprese e Rea. Coloro che sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), possono ottenere contemporaneamente all'iscrizione nel registro o nel repertorio anche il codice fiscale e la partita Iva, utilizzando i modelli AA/77 e AA/97 di cui all'articolo 35 del Dpr 633/72. Oltre all'inizio attività è possibile dichiarare all'ufficio anche la cessazione della stessa, ma la procedura è ancora preclusa per le variazioni dati. Infatti, a causa delle difficoltà riscontrate per rendere compatibili gli adempimenti relativi alle variazioni dell'attività tanto ai fini fiscali che ai fini della pubblicità legale, con il decreto del 14 maggio le comunicazioni di variazione sono state escluse. Queste, pertanto, dovranno essere presentate attraverso i canali tradizionali e cioè agli sportelli degli uffici locali dell'Entrate, tramite gli intermediari abilitati ovvero direttamente dal contribuente via Internet.

approvati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 12 novembre 2002 ovvero per via telematica o su supporto informatico; 2) i soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, invece, devono presentare la dichiarazione di inizio o cessazione attività esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, essendo loro preclusa la presentazione del modello cartaceo.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano ricevute presso l'Ufficio del registro delle imprese, che ne rilascia ricevuta recante il numero di protocollo. Successivamente all'invio telematico l'agenzia delle Entrate, rilascia all'Ufficio del registro delle imprese, che ha trasmesso la dichiarazione, una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione secondo alcune specifiche tecniche. L'Ufficio del registro delle imprese la consegna al dichiarante e, in caso di inizio attività, comunica altresì il numero di partita Iva attribuito dall'agenzia delle Entrate.

RENATO PORTALE

Controcorrente / Orientamenti in atto

Spiazzati giudici e uffici

L'estensibilità alle società di persone della norma dettata dalla riforma per il trasferimento della sede sociale è già stata oggetto di una pluralità di orientamenti della prassi applicativa.

Il tribunale di Cagliari. Con un decreto del 3 aprile 2004, il giudice del Registro delle imprese del capoluogo sardo ha pacificamente ritenuto che il nuovo articolo 111-ter si applichi anche alle società personali, e ciò in quanto «la predetta norma appare applicabile a tutti i tipi di società, non consentendo alcun dato testuale né alcun elemento logico di restringere la previsione legale alle sole socie-

tà di capitali».

Il registro imprese di Milano. Anche sul sito della Camera di commercio di Milano si legge

A Cagliari e Milano riconosciuta l'estensibilità

(alla pagina <http://www.mi.ccam.com.it/show.jsp?pa=295240>) un orientamento assunto in data 8 marzo 2004 secondo cui, alle società di persone,

sono applicabili, in tema di trasferimento sede, le stesse regole delle società di capitali, e cioè:

a) se nell'atto costitutivo già iscritto al Registro delle imprese era riportato l'indirizzo completo, allora la variazione di sede all'interno dello stesso Comune richiede l'adozione di apposita delibera modificativa (assemblea straordinaria);

b) se nell'atto costitutivo già iscritto al Registro delle imprese è riportata la sola indicazione del

Comune in cui ha sede la società, allora la comunicazione della variazione dell'indirizzo deve essere resa dagli amministratori mediante compilazione del modello S2 (senza allegare alcun atto modificativo).

Riforma e vecchi statuti. Al di là del tema dell'estensibilità della riforma alle società di persone, l'orientamento del Registro imprese di Milano appare forse un po' troppo rigido. La tesi affermata punta infatti l'indice sulla formale presenza o meno nello statuto dell'indirizzo della sede legale, quando la riforma affer-

ma, invece, un principio generale di semplificazione: insomma, un argomento formale contro uno sostanziale.

Pare essere quest'ultimo, invece, quello che dovrebbe prevalere, sia per la ragione del suo maggior spessore rispetto alla tesi puramente formalistica, sia perché l'indicazione dell'indirizzo nei vecchi statuti non dipendeva dalla legge, ma da un atteggiamento della prassi volto a favorire la conoscenza della sede in un'epoca di pubblicità societaria non trasparente. Ciò che oggi è radicalmente superato dalla spettacolare efficienza dell'informatica camerale.

A.BU.

Assegni di maternità per tutti i partner Ue

I cittadini dei dieci nuovi Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto ai trattamenti di maternità previsti dalla normativa nazionale, compreso il bonus per il secondo figlio.

L'Inps ha diramato, con il messaggio 16371/2004, le regole che i cittadini degli stati ammessi nell'Ue dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) dovranno osservare per accedere a queste prestazioni assistenziali.

Tutti i cittadini dell'Unione hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità: l'assegno di maternità dello Stato ed assegno di maternità del Comune (capo XIII del decreto legislativo 151/2001) e l'assegno del Comune per il secondo figlio (articolo

21 del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003). Le condizioni (in particolare la residenza in Italia) sono le stesse previste per gli italiani.

I cittadini dei dieci neo-partner comunitari possono accedere a questi benefici solo per gli eventi successivi al 1° maggio 2004. Di conseguenza, non possono essere riconosciuti per le maternità precedenti alla data d'ingresso nell'Unione. Anche quando il termine per presentare all'Inps la domanda d'accesso scade dopo il 1° maggio 2004.

Sempre dalla stessa data, in presenza di tutti i requisiti richiesti, i nuovi arrivati nell'Ue hanno diritto all'erogazione dell'assegno al nucleo familiare (articolo 65 della legge 448/1998), esteso anche alle famiglie aventi tre figli minori di cittadini comunitari residenti in Italia.

ALDO FORTE

L'Istituto illustra le novità per quest'anno segnalando anche le aliquote per le ex-municipalizzate

L'Inps fa il punto sui contributi 2004

Un anno di tregua per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti (32%): l'aumento biennale dello 0,5% del contributo Ivs (pensione) scattate

Più alti i versamenti dovuti per i lavoratori agricoli

ra dal 1° gennaio del 2005. Nessun aumento, quindi, per il 2004.

Lo fa presente l'Inps con la circolare 88/2004, che fa il quadro delle principali innovazioni per il 2004, segnalando anche le aliquote contributive di Cuaf (trattamenti di famiglia) e mater-

nità per le aziende ex-municipalizzate e le aziende speciali.

Aziende agricole. Cambiano i contributi dovuti per il 2004 dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato (Otd) e a tempo indeterminato (Oti). Ecco le disposizioni che determinano le variazioni delle aliquote Ivs:

■ decreto legislativo 146/97, articolo 3, comma 1: aumento dal 1° gennaio 2004 dello 0,2 per cento;

■ Dlgs 146/1997, articolo 3, comma 2: aumento dal 1° luglio 2004, dello 0,6% dell'aliquota contributiva per le aziende agricole di tipo industriale.

Dal 1° gennaio 2004 la quota contributiva del fondo lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro è il 17,75%, mentre quella

a carico del lavoratore è dell'8,54. Il totale dell'aliquota Ivs (compresa la quota base pari a 0,11%), è quindi, di 26,4 per cento. Tale aliquote vale, sempre per il 2004, anche nei confronti degli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e da aziende Cd/Cm assuntive di manodopera.

Per le aziende agricole di tipo industriale (comprese le cooperative), dal 1° gennaio al 30 giugno 2004, l'aliquota complessiva Ivs (compresa la quota base di 0,11%) è pari 29,2%, con l'8,54% a carico del lavoratore. Dal 1° luglio al 31 dicembre è di 29,8% (8,54% a carico del lavoratore).

Il lavoratore dipendente delle aziende agricole di tipo industriale, dal 1° luglio 2001, ha già raggiunto l'aliquota dell'8,54%, prevista per i lavoratori dipendenti de-

gli altri settori. Per questo motivo non scattano altri aumenti. L'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/92), a carico del lavoratore, dal 1° gennaio 2004, si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 37.883 euro (tetto pensionabile).

Cuaf e maternità. Le aziende ex-municipalizzate e quelle speciali, per i lavoratori iscritti all'Inpdap, continuano a versare le aliquote esistenti prima del decreto ministeriale 21 febbraio 1996 (armonizzazione delle aliquote contributive) per Cuaf e maternità. Il contributo Cuaf è pari al 6,2% con l'applicazione dell'esonero 0,8 punti stabilito dall'articolo 120 della legge 388/2000.

Il contributo di maternità dovuto dalle aziende industriali è pari all'1,23% (1,01% per le aziende

commerciali) fino al 30 giugno 2000 e all'1,03% (0,81% per le aziende commerciali) dal 1° luglio 2000.

Altri aspetti. Il minimale giornaliero di legge, per il 2004, per il full-time e il part-time verticale è di euro 34,84, mentre il minimale orario per il part-time orizzontale è di euro 6,02.

I nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, sono pari a 2,66 euro (fondo pensioni lavoratori dipendenti) + 0,0816 (quota base) + 0,0334 (assegni familiari) + 0,0165 (maternità) + 0,0930 (Inail). Per un totale di 2,88 euro.

L'aliquota a carico dell'operaio apprendista resta fissata nella misura del 5,54 per cento.

GIUSEPPE RODÀ

Webbit

2004 4ª EDIZIONE

Fiera sulle tecnologie informatiche

Milano

Oltre 150 seminari e certificazioni sulle tecnologie informatiche e di comunicazione per le imprese e la Pubblica Amministrazione

3-4 Giugno

PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA SU: www.w04.it

POSTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

■ Alcuni esempi di certificazione:

- cod.4141** Sicurezza dei dati e dell'infrastruttura aziendale
- cod.4041** L'illecito penale telematico
- cod.4111** Accessibilità ed usabilità: normativa e metodologie